



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

EX DIREZIONE GENERALE PER LA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO E DELLE ACQUE

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*";

VISTO il Decreto del Presidente del MATTM dei Ministri 19 Giugno 2019, n. 97, recante "*Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e degli Uffici di diretta collaborazione*", con particolare riferimento al regime transitorio previsto all'art.26;

VISTI gli artt. 63 e ss. del D.Lgs n. 152 del 2006, con i quali sono state istituite e disciplinate le Autorità di Bacino Distrettuali (di seguito AdBD);

VISTO il DM del 25.10.2016, con particolare riferimento agli artt. 5 e 6 che dettano rispettivamente norme in materia di poteri di indirizzo e controllo da parte del Ministero dell'ambiente;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*" successivamente integrata;;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*";

VISTO il vigente PTPCT 2019- 2021 del Ministero dell'ambiente, che ha previsto l'obbligo di regolamentare con apposito provvedimento l'attività di vigilanza degli Enti vigilanti da parte del Ministero stesso;

CONSIDERATO che al tempo delle sopresse Autorità di bacino di rilievo nazionale, il Presidente del Comitato Istituzionale, Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con nota prot. 40242/GAB dell'8 luglio 2013 ha designato, quali responsabili per la prevenzione della corruzione, i Segretari Generali delle medesime Autorità e che detta designazione, nel corso della seduta del 23 dicembre 2013, è stata ratificata dall'organo di indirizzo politico delle Autorità di bacino, ovvero il Comitato Istituzionale;

CONSIDERATA pertanto la necessità di emanare apposito provvedimento, concernente le modalità di esercizio delle funzioni di vigilanza delle nuove AdB distrettuali da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per il tramite della competente Direzione Generale.

DECRETA

“DISCIPLINA RELATIVA ALL’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI INDIRIZZO E VIGILANZA SULLE AUTORITA’ DI BACINO DISTRETTUALI”

Art. 1

(Disposizioni generali)

1. Il presente atto disciplina le modalità di esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento, nonché di vigilanza da parte del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare sulle AdBD distrettuali, in ossequio alle disposizioni di cui agli artt. 5 e 6 del Decreto Interministeriale del 25.10.2016.
2. L’esercizio della vigilanza da parte del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare non modifica né sostituisce le prerogative, le funzioni e le responsabilità degli organi delle AdBD e, pertanto, non esime gli stessi dalle responsabilità penali, civili, amministrative e contabili derivanti dalla gestione degli stessi enti, come previste dalle normative vigenti e applicabili alle medesime.

Art. 2

(funzioni di indirizzo e di coordinamento)

1. Il Ministero esercita le funzioni di indirizzo e di coordinamento nei confronti delle AdBD e stabilisce criteri e indirizzi uniformi per l’intero territorio nazionale, per la predisposizione dei regolamenti e degli atti a valenza generale, anche di natura tecnica.
2. Le funzioni di indirizzo e coordinamento riguardano anche i rapporti delle AdBD con le istituzioni europee ed internazionali.
3. Restano ferme le ulteriori funzioni e competenze riconosciute dalla legge al Ministero dell’ambiente in materia di Autorità di Bacino.

Art. 3

(funzioni di vigilanza)

1. Le funzioni di vigilanza sono esercitate dal Ministero attraverso la firma del Ministro per l’approvazione delle deliberazioni della Conferenza Istituzionale Permanente, Organo di indirizzo, coordinamento e pianificazione delle AdBD, dallo stesso presieduta.
2. La vigilanza è altresì assicurata attraverso l’approvazione da parte del Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, dei seguenti atti:
 - bilanci di previsione e relative variazioni;
 - conti consuntivi;
 - regolamento di amministrazione e contabilità;
 - atti regolamentari generali;
 - pianta organica e piano del fabbisogno di personale.

Art. 4
(Tipologie di controllo)

1. Il controllo di coerenza dei Piani e dei Programmi di competenza delle AdBD con quanto previsto dalla Direttiva 2000/60/CE, dalla Direttiva 2007/60/CE, dalla normativa nazionale, e dagli atti di indirizzo emanati dal Ministero.
2. Il controllo del Bilancio di previsione, relative variazioni e del Rendiconto, anche finalizzato alla verifica della programmazione effettuata delle risorse in relazione agli obiettivi prefissati e grado di raggiungimento degli obiettivi stessi, in coerenza con gli atti di indirizzo del Ministero.
3. Il controllo degli atti regolamentari generali, pianta organica e piano del fabbisogno di personale.

Art. 5
(Obblighi e responsabilità delle AdBD)

1. Le AdBD sono tenute a rispettare tutti gli adempimenti previsti dalla presente direttiva ed a fornire la più ampia e tempestiva collaborazione, nonché tutte le informazioni, dati e documenti richiesti .

Art. 6
(Obblighi e responsabilità delle AdBD in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza)

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 8, della L.190/2012 la Conferenza Istituzionale Permanente adotta la versione definitiva del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza – PTPCT, predisposto dai singoli Segretari Generali delle AdBD, in qualità di responsabili della prevenzione della corruzione.
2. Il processo per l'adozione definitiva del Piano per le Autorità distrettuali prevede i seguenti passaggi:
 - A. Predisposizione di una versione provvisoria adottata con decreto del Segretario Generale. Questa prima versione ha valore transitorio e risponde alle esigenze previste dal comma 9 dell'art. 1 della L. 190/2012, avendo valore regolatorio delle attività e delle misure poste dall'Amministrazione ai fini della prevenzione e la repressione della corruzione..
 - B. Partecipazione della versione provvisoria del Piano. La versione provvisoria è pubblicata nella sezione "Amministrazione Trasparente" e partecipata al pubblico tramite pubblicazione nel sito internet dell'Amministrazione, con invito a formulare osservazioni.
 - C. Adozione del Piano definitivo. Il PTPCT è adottato con deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente e successiva pubblicazione sul sito istituzionale.
 - D. Aggiornamento del Piano. Annuale e nei termini previsti dalla legge.

Art. 7
(Individuazione delle attività a più elevato rischio di corruzione nell'ente)

1. Nel rinviare a quanto disposto dalla normativa vigente relativamente ai contenuti da immettere nei Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione, le AdBD devono indicare, nei rispettivi piani e in

ordine alle competenze tipiche alle medesime ascritte, le attività svolte all'interno dell'Ente esposte a più elevato rischio di corruzione.

2. In via generale, le attività che possono essere oggetto di rischio sono le seguenti:

A) acquisizione e progressione del personale (reclutamento, progressioni di carriera, con ferimento di incarichi di collaborazione);

B) affidamento di lavori, servizi e forniture;

C) pareri resi in ottemperanza delle previsioni di piano, in ambito di conferenze dei servizi e di procedure di concessione di derivazione di acque pubbliche superficiali e sotterranee.

3. Nello specifico le Autorità devono indicare la tipologia dell'attività, individuare il rischio specifico nell'ambito di quell'attività, descrivere misure attuative che contrastino il rischio ed infine individuare il soggetto responsabile dell'attività medesima.

4. Individuate nello specifico le attività, i rischi e le azioni, negli stessi Piani devono essere comunque previste misure generali per contrastare la corruzione, previste dalla normativa e dalla prassi vigente, quali:

- la formazione in tema di corruzione;

- l'emanazione dei codici di comportamento;

- la trasparenza, assicurando l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs n. 33 del 2013;

- altre iniziative quali la rotazione del personale.

Il Direttore Generale

Maddalena Mattei Gentili

 Div. I

Dott.ssa Emanuela Spadoni

 Div. II

Dott.ssa Barbara Burzotta